

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 9 settembre 2003 nel procedimento R 174/2002-2,
- condannare l'Ufficio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
Marchio comunitario in oggetto:	Marchio denominativo e figurativo colorato «BIKER MILES» per merci appartenenti alle classi 9 (Pezzi di ricambio ed accessori per veicoli a due ruote etc.), 12 (Motociclette etc.), 25 (Equipaggiamento e capi d'abbigliamento per ciclisti e motociclisti etc.) — Domanda di registrazione n. 1 237 734
Titolare del diritto di marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	La ricorrente
Diritto di marchio o segno fatto valere:	Marchio comunitario «MILES» per merci appartenenti alla classe 25
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto della registrazione del marchio richiesto
Decisione della commissione di ricorso:	Il ricorso è stato accolto e l'opposizione è stata respinta
Motivi del ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

### Ricorso della Deutsche Telekom AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 novembre 2003

(Causa T-386/03)

(2004/C 35/21)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 24 novembre 2003 la Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall'avv. D. Marschollek, ha

proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Client Logic GmbH & Co. KG, con sede in Oberhausen (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 gennaio 2003, notificata il 26 settembre 2003, nel procedimento R 80/2001-4,
- condannare l'Ufficio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario in oggetto:	Marchio denominativo «DTel» per merci e servizi appartenenti alle classi 9 (apparecchi e strumenti elettrici etc.), 37 (costruzione etc.), 38 (telecomunicazioni etc.) e 42 (programmazione per computer; servizi di banche dati etc.) — Domanda di registrazione n. 1 176 639
Titolare del diritto di marchio o di segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	Client Logic GmbH & Co. KG
Diritto di marchio o di segno fatto valere:	Marchio nazionale denominativo «TETEL» per merci e servizi appartenenti alle classi 9, 37, 38 e 42
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Parziale rigetto della domanda di registrazione per merci e servizi della classe 38. Per il resto, rigetto del ricorso
Motivi del ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b) del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).